

Destinatari:
i partiti
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e
delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell'economia
le cerchie interessate

Berna, 28 settembre 2020

Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie e altre modifiche di ordinanze nell'ambito di competenza dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021: avvio della procedura di consultazione

Gentili signore, egregi signori,

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) svolge una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito alle previste revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché le revisioni parziali dell'ordinanza sulle linee elettriche, dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione, dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici e dell'ordinanza sull'efficienza energetica.

La procedura di consultazione durerà fino all'11 gennaio 2021.

Le sintesi degli aspetti principali delle singole revisioni sono riportate nell'allegato. Vogliate considerare che l'ordinanza sulle linee elettriche deve essere modificata sia in una revisione parziale separata che nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta.

Siete invitati a esprimere il vostro parere sui progetti di ordinanza e sulle spiegazioni contenute nei rapporti esplicativi.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. La versione italiana delle ordinanze sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie verranno fornite al più presto. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione word) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

In vista di eventuali domande da parte nostra, vi preghiamo di indicarci un vostro interlocutore e le relative coordinate.



Una volta scaduto il termine di consultazione, i pareri pervenuti saranno pubblicati in Internet.

Per qualsiasi domanda o informazione potrete rivolgervi ai seguenti collaboratori dell'UFE:

Ordinanza	Interlocutore	Sezione	N. di tel.	E-mail
Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta	Philippe Huber	Gestione dei rischi e vigilanza sul trasporto in condotta	058 462 56 52	philippe.huber@bfe.admin.ch
	Yves Amstutz	Gestione dei rischi e vigilanza sul trasporto in condotta	058 462 56 45	yves.amstutz@bfe.admin.ch
Ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie	Uwe Georg	Safeguards	058 462 56 42	uwe.georg@bfe.admin.ch
	Fausto Medici	Safeguards	058 462 5799	fausto.medici@bfe.admin.ch
	Ariane Thürler	Diritto del nucleare	058 462 52 94	ariane.thuerler@bfe.admin.ch
Ordinanza sulle linee elettriche	Sven Schelling	Diritto dell'elettricità, del trasporto in condotta e delle acque	058 46 453 89	sven.schelling@bfe.admin.ch
Ordinanza sugli impianti a bassa tensione e ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici	Sven Schelling	Diritto dell'elettricità, del trasporto in condotta e delle acque	058 46 453 89	sven.schelling@bfe.admin.ch
Ordinanza sull'efficienza energetica	Markus Bleuer	Apparecchi e gare pubbliche	058 462 69 24	markus.bleuer@bfe.admin.ch

Vi ringrazio sin d'ora per la preziosa collaborazione.


Distinti saluti

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Simonetta Sommaruga

Allegato:

Sintesi degli aspetti principali delle singole revisioni



Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFEAffari del Consiglio federale e affari parlamentari

Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie e altre modifiche di ordinanze nell'ambito di competenza dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021

Riassunti delle singole revisioni

Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC) (revisione totale)

La OSITC disciplina le prescrizioni tecniche di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto in condotta di petrolio e gas naturale o altri combustibili o carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale. L'OSITC viene adeguata dal punto di vista del contenuto al più recente livello della tecnica e alla prassi delle autorità di vigilanza. Le principali modifiche riguardano l'inserimento dei perimetri di protezione nel catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP), il controllo del tracciato, i requisiti delle prove di tenuta per le condotte di trasporto di carburanti e combustibili liquidi nonché il sistema di individuazione delle rotture nelle condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale.

Ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie (revisione totale)

I punti principali della revisione riguardano la corretta descrizione dei materiali e dei luoghi da assoggettare alle misure di salvaguardia, l'introduzione del concetto di «Safeguards by Design» nella progettazione di nuovi impianti (ad esempio un deposito in strati geologici profondi e i relativi impianti in superficie), l'applicazione ottimizzata e in linea con la prassi delle misure di salvaguardia ai materiali situati fuori dagli impianti, l'introduzione degli obblighi di notifica e autorizzazione per il titolare della licenza nonché la rielaborazione e semplificazione degli allegati.

Ordinanza sulle linee elettriche (OLEI)

Nell'ambito della Strategia Reti elettriche il Parlamento ha deciso di inserire nella legge sugli impianti elettrici una disposizione (art. 15c), secondo cui una linea elettrica deve essere costruita come cavo interrato se, tra l'altro, i costi complessivi, rispetto al totale dei costi previsti per l'esecuzione della variante con linee aeree, non superano un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi). La disposizione autorizza tuttavia il Consiglio federale a prevedere che si proceda a un interramento parziale o completo nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi, qualora un terzo si assuma l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi. Nell'OLEI il Consiglio federale si è pertanto avvalso di questa facoltà.

Nel corso dei dibattiti tra l'Ufficio federale dell'energia (UFE), l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) sull'attuazione concreta delle disposizioni relative al fattore dei costi aggiuntivi, le tre autorità hanno riconosciuto che le spiegazioni fornite nell'ambito dell'ultima revisione dell'OLEI si rifanno a premesse sbagliate. Effettivamente si è partiti dal presupposto che l'articolo 15c LIE sancisse solo la conseguenza giuridica (cablaggio) nel caso in cui non si superasse il fattore dei costi aggiuntivi. Questo permette di dedurre che nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani il rispetto delle prescrizioni relative al fattore

Bundesamt für Energie BFE Nico Häusler Postadresse: CH-3003 Bern Standort: Pulverstrasse 13.3

Standort: Pulverstrasse 13, 3063 lttigen Tel. +41 58 462 48 26, Fax +41 58 463 25 00

Nico.Haeusler@bfe.admin.ch http://www.bfe.admin.ch/



N. registrazione: BFE-011.0-2/8

dei costi aggiuntivi viene controllato solo se il progettista fa domanda per una linea aerea. Nel caso dei cavi interrati, il controllo può essere effettuato dalla ElCom nell'ambito della verifica delle tariffe. Il progettista potrebbe perciò optare per una variante con cavo anche se il fattore dei costi aggiuntivi viene effettivamente superato, senza dover provare nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani che un terzo si assume l'importo eccedente i costi aggiuntivi. In tal caso, il progettista dovrebbe assumersi il rischio che la ElCom, nel quadro di una successiva verifica dei costi, non consideri il superamento del fattore dei costi aggiuntivi esibito successivamente e non assunto effettivamente da un terzo. Tali presupposti non sono dati. L'articolo 15c capoverso 3 lettera a LIE stabilisce come argomento a contrario che, per principio, un progetto deve essere eseguito come linea aerea quando viene superato il fattore dei costi aggiuntivi. Questo argomento a contrario viene reso più esplicito con l'adeguamento dell'articolo 11b capoverso 1 OLEI.

Inoltre, l'articolo 11e OLEI precisa che la prova di cui all'articolo 15c capoverso 3 lettera a LIE, che dimostra che «un terzo si assume l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi», deve essere fornita nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani se, in via eccezionale, è necessario costruire una linea elettrica come cavo interrato nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi. Secondo le prescrizioni costruttive, il fattore dei costi aggiuntivi deve essere controllato nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani e non nel corso della verifica delle tariffe.

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

L'abolizione dell'obbligo d'approvazione dei piani per gli impianti di produzione di energia collegati alla rete di distribuzione a bassa tensione sostiene gli obiettivi della Strategia energetica 2050 per quanto riguarda la promozione della produzione decentralizzata di energie rinnovabili (in particolare gli impianti fotovoltaici). Questi ultimi impianti saranno sollevati dall'onere amministrativo e finanziario di una procedura d'approvazione die piani. Gli impianti interessati potranno pertanto essere realizzati in modo più facile, economico e rapido. Le misure di accompagnamento riguardo al controllo nell'ambito della revisione dell'OBIT garantiscono che la soppressione della procedura d'approvazione dei piani non comprometta la sicurezza di questo tipo di impianti.

Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT)

Con l'abolizione della procedura d'approvazione dei piani per gli impianti di produzione di energia con raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione (revisione dell'OPIE) nell'OIBT sono introdotte misure di accompagnamento che permettono un adeguato controllo saltuario di questi impianti da parte dell'ESTI. Considerate queste nuove misure di accompagnamento previste è ragionevole allentare le condizioni di ammissione all'esame per l'ottenimento di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali secondo l'articolo 14 OIBT (autorizzazione d'installazione limitata). Ciò è opportuno poiché nella prassi si è constatato che le condizioni di ammissione non possono essere soddisfatte da tutte le categorie professionali interessate.

Ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne)

In sede di attuazione è risultato che gli apparecchi possono avere valori tecnici insufficienti anche quando è stata presentata tutta la documentazione richiesta e non ci sono altre indicazioni che non soddisfino le esigenze dell'OEEne. L'UFE deve quindi poter predisporre un'omologazione energetica incondizionata e a campione di tutti gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie commercializzati e ceduti nonché dei loro componenti prodotti in serie, poiché altrimenti non è possibile verificarne efficacemente la conformità all'OEEne.